

Palermo, 15/03/2011

Agli Ordini dei Dottori commercialisti ed
esperti tributari

Agli Ordini dei Consulenti del lavoro

e-mail

Prot. 17934/C.1/2011

OGGETTO: Adempimenti successivi l'iscrizione nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati all'esercizio della facoltà di rilascio del visto di conformità e asseverazione delle dichiarazioni fiscali.

La legge n. 102 del 3 agosto 2009 ha sancito, al comma 7, l'obbligo, da parte dei contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni interessate.

Questo adempimento ha comportato l'allargamento della platea dei soggetti, indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del DPR n. 322/1998, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (articolo 35, comma 3, del D. Lgs. 241/1997), interessati all'inserimento nell'elenco informatizzato tenuto dall'Agenzia delle Entrate a livello centralizzato.

Il D.M.164/99, agli artt. 21 e 22 dispone che il visto di conformità può essere rilasciato:

- dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- dagli iscritti negli albi dei consulenti del lavoro;
- dai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributari, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

I professionisti che intendono esercitare tale facoltà devono effettuare una apposita comunicazione alla Direzione Regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, allegando la documentazione richiesta.

Detta comunicazione, disciplinata dall'art. 21 del DM 31 maggio 1999, n. 164 deve contenere le seguenti informazioni:

1. volontà espressa di essere inserito nell'Elenco centralizzato, tenuto dall'Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
2. dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA;
3. domicilio e altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
4. denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi cui il professionista partecipa e delle quali intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Nel caso in cui il professionista esercita la propria attività presso uno studio associato devono essere indicati la denominazione, la sede e il numero di codice fiscale e di partita IVA. Nell'elenco informatizzato sarà iscritto il solo professionista e non l'associazione; di conseguenza il visto di conformità potrà essere rilasciato solo dal professionista iscritto.

La comunicazione dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- a. autocertificazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
- b. autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999 (non aver riportato condanne per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni IVA e imposte sui redditi, etc.);
- c. autocertificazione attestante il possesso dell'abilitazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- d. fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- e. copia integrale della garanzia assicurativa.

Per i professionisti con domicilio fiscale nella Regione Sicilia, la comunicazione di cui al citato art. 21, con la documentazione allegata, può essere consegnata a mano, inviata tramite raccomandata A/R all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Gestione Tributi – Via Konrad Roentgen, 3 – 90146 Palermo, oppure trasmessa a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it**.

Per l'iscrizione nell'elenco informatizzato dei professionisti farà fede la data di presentazione (trasmissione/P.E.C. – inoltro/A.R. – protocollo/consegna diretta) della comunicazione preventiva.

Relativamente alla polizza assicurativa si è stabilito che:

1. il massimale della polizza, come stabilito dall'art. 22 del D.M. 164 del 1999, sia adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità e, comunque, non sia inferiore a euro 1.032.913,80;

2. la copertura assicurativa non contenga franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;

3. la polizza assicurativa preveda, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo (c.d. "claims made").

La polizza non deve contenere l'indicazione di esercizio di assistenza fiscale prestata esclusivamente per un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti inseriti nell'elenco informatizzato possono apporre il visto di conformità, ove previsto e se richiesto, su tutte le dichiarazioni fiscali; quindi, qualsiasi riferimento ad uno specifico modello deve essere eliminato.

Nel caso in cui, infine, il professionista svolga l'attività nell'ambito di uno studio associato può utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale, non inferiore a euro 1.032.913,80, a garanzia dell'attività di apposizione del visto di conformità prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), e in linea con le condizioni richiamate ai punti 1), 2), 3) (se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa).

Nella polizza dello studio associato, quindi, devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire e che il massimale è adeguato ad euro 1.032.913,80 per ogni singolo professionista; questi ultimi, quindi, dovranno presentare autonoma richiesta indicando però gli estremi dello studio associato e la funzione svolta.

Si ribadisce che è il singolo professionista ad essere iscritto nell'elenco informatizzato ed abilitato al rilascio del visto di conformità; di conseguenza, ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente iscritto nell'elenco degli abilitati tenuto dall'Agenzia delle Entrate non può e non deve apporre il visto di conformità.

La Direzione Regionale esamina la domanda pervenuta, controlla il rispetto degli adempimenti richiesti, la validità della polizza di assicurazione e verifica la veridicità delle autocertificazioni.

Nel caso di riscontro di irregolarità o carenze nella documentazione richiede gli opportuni chiarimenti o integrazioni. Al termine delle attività provvede all'inserimento nell'Elenco Centralizzato a far data dalla trasmissione della comunicazione preventiva.

Non è previsto un obbligo di comunicare l'inserimento nell'elenco; ad ogni buon conto, la Direzione Regionale della Sicilia sta provvedendo a comunicare l'avvenuto inserimento nell'elenco onde permettere l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dalla data di effettuazione della comunicazione.

Il professionista, una volta inserito nell'elenco informatizzato, al fine di confermare la propria volontà di esercizio della facoltà del rilascio del visto di conformità, non dovrà riproporre ogni anno l'istanza, ma sarà tenuto a comunicare alla Direzione regionale competente ogni variazione dei dati comunicati entro trenta giorni dalla data in cui si verificano ed **inoltrare sia la copia della polizza assicurativa o dell'attestato della quietanza di pagamento, qualora il premio sia stato suddiviso in rate**, che l'attestazione, sotto forma di autocertificazione, della conformità della documentazione agli originali.

Si ricorda che, ai sensi dell'art 39 del D. Lgs. n. 241/1997, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità ovvero l'asseverazione infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

In considerazione del numero elevato di professionisti, circa 1300, che hanno presentato l'istanza e che si accingono a rinnovare le polizze di assicurazione, sarebbe auspicabile dare massima diffusione della presente a tutti gli iscritti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al funzionario responsabile dott. Gianpaolo Amideo - tel. 0916803435

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Castrenze Giamportone

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, D. Lgs. N° 39/93

Nota: Ai sensi dell'Art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell'originale.